

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' (D.M. n. 150/2023)

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione (art. 28).
2. Quando il procedimento si conclude al primo incontro senza conciliazione, sono dovute da ciascuna parte (intesa come distinto centro di interessi):
 - a) le spese di avvio come determinate dall'art. 28, c. 4 (vedi **tab. A**), versate dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento;
 - b) le spese di mediazione come determinate dall'art. 28, c. 5 (vedi **tab. B**), versate dalle parti entro la conclusione del primo incontro.
3. Quando il procedimento prosegue oltre il primo incontro e si conclude senza conciliazione, in aggiunta alle spese di cui al punto 2. sono dovute da ciascuna parte (intesa come distinto centro di interessi) le ulteriori spese di mediazione come determinate ai sensi dell'art. 30, c. 3 per ciascuno scaglione di riferimento (vedi **tab. C**), e versate dalle parti alla conclusione del procedimento.
4. Quando il procedimento si conclude al primo incontro con la conciliazione, alle spese di cui al punto 2. vanno aggiunte le spese di cui al punto 3. con una maggiorazione del 10% (art. 30, c. 1(vedi **tab. D**).
5. Quando il procedimento prosegue oltre il primo incontro e si conclude con una conciliazione, alle spese di cui al punto 2. vanno aggiunte le spese di cui al punto 3. con una maggiorazione del 25% (art. 30, c. 2; vedi **tab. E**).
6. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, gli importi complessivamente dovuti a titolo di spese di mediazione, in aggiunta a quanto prevede il punto 5., possono essere maggiorati fino al 20%, in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri (art. 31, c. 3):
 - a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
 - b) complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri svolti.
7. Il valore della lite viene indicato nella domanda di mediazione (art. 29, c. 1) e nell'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda (art. 29, c. 2).
8. In aggiunta alle spese di avvio e alle spese di mediazione, di cui ai punti precedenti, sono dovute da ciascuna parte le spese sostenute dall'Organismo per la convocazione delle altre parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale, e per il rilascio di copia dei documenti (art. 28, c. 3).

ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEL FORO DI CUNEO

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo

ordineavvocatcn@libero.it

Indirizzo PEC: mediazione@ordineavvocatcuneo.eu

Organismo pubblico di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia
(iscritto al n. 347 del Registro degli Organismi abilitati alla mediazione in materia civile e commerciale)

TARIFFE MEDIAZIONE delibera 16.11.23.doc

9. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste dall'art. 29, c. 1, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dalla norma, il valore della lite è determinato dall'organismo con atto comunicato alle parti (art. 29, c. 3).

10. Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'organismo le spese di mediazione e le spese vive da questo sostenute.

11. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte (art. 34, c. 4).

12. Il compenso per l'esperto di cui all'art. 8, c. 4 D.lgs. n. 28/2010, in mancanza di diverso accordo tra le parti e l'esperto, è liquidato a parte sulla base delle tabelle di liquidazione dei compensi del C.T.U. in vigore presso il Tribunale di Torino, e viene corrisposto dalle parti entro la chiusura del procedimento di mediazione.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Tutti i pagamenti devono effettuarsi sul conto corrente intestato all'Organismo di Mediazione del Foro di Cuneo alle coordinate bancarie di seguito riportate, indicando nella causale: cognome e nome della parte per la quale si effettua il versamento; il numero di mediazione (se già comunicato).

IBAN: [IT55V0306910213100000004851](https://www.bancomat.it/it/iban/IT55V0306910213100000004851)

N.B.: l'Organismo emette fattura nei confronti della parte, quale soggetto che fruisce del servizio fornito, e non dell'Avvocato che l'assiste o rappresenta.